

CONTRATTO DI CONSULENZA

EX ART. 2222 E SS. C.C.

Tra le sotto indicate Parti:

l'ACCADEMIA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE DEL LAZIO (C.F. 96648610580), con sede legale in Roma alla Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, in persona del Legale Rappresentate p.t. il Dott. Andrea Bartolotta e ai fini delle comunicazioni e notifiche del presente rapporto si indica la seguente casella PEC: **accademiapllazio@postecertifica.it** (di seguito anche o soltanto “**Committente**”);

e

il **Dott. DE MARCO ROBERTO**

[Redacted]

(di seguito anche o soltanto “**Consulente**”)

PREMESSO CHE

-La Committente è una Fondazione di partecipazione, denominata e domiciliata come in epigrafe, è stata costituita con l'atto notarile (Repertorio n. 34019 - Raccolta n. 16379) del 24 giugno 2025 a firma del Dott. Natale Votta, notaio in Roma iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

- La Fondazione Accademia regionale di Polizia Locale del Lazio svolge, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche e tenuto conto delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, attività di formazione rivolta agli operatori della polizia locale, promuovendo la qualificazione dei corpi di polizia locale, al fine di offrire un servizio di prossimità ai cittadini che risponda più efficacemente alla domanda di regolazione della vita sociale e di sicurezza delle comunità locali.

-la Committente intende avvalersi delle prestazioni professionali del Consulente, con particolare riferimento agli adempimenti relativi alla revisione fiscale, al vigilare sulla

gestione finanziaria dell'Accademia, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare ed esprimere parere sulle proposte di bilancio economico di previsione e di bilancio consuntivo predisposte dal Direttore, redigendo apposita relazione, Effettuare verifiche di cassa ed ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile

-il Consulente ha dichiarato di avere le competenze, l'esperienza, le qualità e le attitudini tecnico professionali richieste dalla Committente tramite invio della domanda in risposta e adesione all'Avviso informativo per la manifestazione d'interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di candidati alla nomina di revisore contabile dell'Accademia, pubblicato sul BURL Ordinario n.19 del 5 marzo 2026 (all.1) e, per esse, offre la propria prestazione di consulenza professionale per fornire le prestazioni di cui al presente contratto e, pertanto, si rende disponibile alla realizzazione dell'incarico con modalità di gestione autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione e senza alcun inserimento stabile nell'organizzazione della Committente.

Tutto ciò premesso, al fine di definire i termini del rapporto di consulenza tra il Consulente e la Committente

si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 - Premessa ed Allegati - L'epigrafe, le premesse ed eventuali allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART.2 – Oggetto - L'incarico del Consulente sarà quello della revisione aziendale dell'Accademia e, nello specifico dovrà vigilare sulla gestione finanziaria dell'Accademia, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare ed esprimere parere sulle proposte di bilancio economico di previsione e di bilancio consuntivo predisposte dal Direttore, coadiuvandolo e redigendo apposita relazione. Nonché effettuare le verifiche di cassa con i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile e relative Leggi di riferimento.

ART.3 - Modalità di esecuzione dell'incarico di consulenza e diligenza - L'attività di consulenza indicata all'art. 2 del presente contratto verrà realizzata personalmente e senza alcun obbligo di presenza all'interno dell'organizzazione aziendale e/o nessun obbligo di orario e senza alcun rapporto gerarchico (attivo o passivo) o funzionale con il personale o CdA della Committente, mantenendo pur sempre un costante coordinamento in termini di obiettivi, risultati e scadenze.

Il Consulente si impegna a svolgere l'incarico di consulenza nel rispetto degli obiettivi e/o specifiche esigenze della Committente che verranno, di volta in volta, comunicate da quest'ultima al Consulente. L'espletamento dell'attività di consulenza sarà, pertanto, strettamente connessa alle effettive esigenze della Committente.

La Committente si impegna a mettere a disposizione del Consulente le informazioni ed i documenti in suo possesso che risultino utili per il perfezionamento ed il completamento delle attività di cui al presente contratto. La documentazione in parola, nonché i relativi elaborati predisposti dal Consulente, dovranno essere riconsegnati dal medesimo alla Società al termine del presente contratto.

Il Consulente si obbliga, inoltre, ad adottare la massima professionalità e diligenza nell'espletamento dell'attività commissionatagli, diligenza valutata con riguardo alla natura dell'attività prestata ex art. 1176 II° comma Codice Civile e relative Leggi di riferimento.

ART. 4 - Durata e recesso – L'inizio del rapporto del presente contratto viene convenuto dal giorno della sottoscrizione in calce del presente contratto. Il Revisore resta in carica per tre esercizi. Il suo mandato scade alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico. Il Revisore è rieleggibile.

Alla scadenza del termine indicato il presente contratto potrà essere prorogato o rinnovato anche per un periodo diverso da quello iniziale, solo per mutuo consenso espresso per iscritto dalle Parti, a nulla valendo eventuali comportamenti concludenti delle Parti stesse.

L'impegno richiesto al Consulente sarà variabile in ragione delle esigenze che gli verranno comunicate dalla Committente durante la vigenza del presente contratto, come meglio indicato al precedente articolo 3.

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente da entrambe le parti con comunicazione da inoltrarsi a mezzo raccomandata A/R presso i domicili dichiarati in epigrafe e/o mediante pec, senza necessità di motivazioni e con preavviso di tre mesi.

In caso di recesso anticipato dal presente contratto, il Consulente avrà diritto esclusivamente al pagamento del compenso stabilito per il periodo di consulenza effettivamente prestate sino alla data della comunicazione di recesso e per le attività e spese effettivamente compiute.

ART. 5 - Compenso e spese - Come corrispettivo di consulenza la Committente riconoscerà al Consulente l'importo di € **4.800,00(Euro quattromilaottocento/00)**, oltre imposte e cassa professionale, come da consuntivazione presentata ed approvata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento della fattura e previa presentazione della relativa fattura. Mediante bonifico bancario da compiersi in favore delle seguenti coordinate bancarie: **Conto corrente n.1000/0000336**, acceso presso Banca Intesa San Paolo SpA, intestato a Roberto de Marco, **IBAN:** [REDACTED] Eventuali spese di trasferta (viaggi, alberghi e vitto) effettuate per motivi di lavoro saranno a carico dell'Accademia se preventivamente autorizzate e, ove non fosse possibile anticiparle, saranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi fiscali o documentali nel limite di € **500,00(Euro cinquecento/00)**, come stabilito nell'Avviso allegato, pubblicato sul BURL Ordinario n.19 del 5 marzo 2026 (già all.1).

Il Consulente conferma di essere titolare e in possesso della Partita Iva n. 10348970582 e di obbligarsi a provvedere direttamente all'adempimento dei propri obblighi previdenziali e dell'ordine di appartenenza, nel rispetto della normativa vigente che dichiara di conoscere.

Le Parti concordano, si danno atto e reciprocamente riconoscono che l'incarico di cui al presente contratto, da intendersi quale oggetto del contratto avente natura di prestazione autonoma, non costituisce attività contraddistinta dagli elementi del rapporto di lavoro subordinato e viene eseguito senza impegno alcuno di stabilità e, soprattutto, senza alcun carattere di continuità.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il compenso che verrà corrisposto al Consulente è qualificato come reddito da lavoro autonomo.

ART. 6 - Riservatezza e segretezza - Il presente contratto, come pure tutte e informazioni e i dati che verranno scambiati tra le parti, relativamente alle attività oggetto del presente accordo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra parte. Gli impegni di cui a questo articolo non vengono meno con la cessazione, risoluzione, scadenza del contratto e continueranno a produrre i loro effetti dopo la cessazione del presente accordo per 24 mesi. I risultati delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi inclusi gli eventuali prodotti software, i know-how, le tecnologie, gli studi, la documentazione, saranno di esclusiva

proprietà di Committente che sarà, quindi, titolare di tutti i diritti economici, di brevetto, di marchio, di invenzione industriale.

ART. 7 - Responsabilità del consulente, salute e sicurezza sul lavoro - Il Consulente s’impegna ad operare secondo l’etica professionale con la dovuta diligenza e perizia. Il Consulente s’impegna a non fornire garanzie per conto della Committente, né firmare alcun documento, stipulare alcun contratto o assumere alcun impegno in nome e per conto della Committente. Il Consulente si assume la responsabilità dei danni subiti direttamente ed indirettamente dalla Committente e/o da terzi in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente contratto. Dichiaro pertanto di essere in possesso di una polizza professionale a copertura di eventuali danni arrecati all’Accademia che è la seguente: AIG EUROPE S.A. (n. polizza IPC0014006).

Il Consulente darà piena attuazione agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare agli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Il Consulente si impegna a rendere tempestivamente note eventuali situazioni di anomalia o di anormalità che dovessero essere riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attività.

ART. 8 - Modifiche del Contratto - Le disposizioni del presente Contratto di Consulenza non possono essere modificate, né possono essere oggetto di rinuncia, a meno che tali modifiche o rinunce siano concordate per iscritto e sottoscritte dal Consulente e dalla Committente.

ART. 9 - Clausola risolutiva espressa - Il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., previa semplice dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola (mediante raccomandata a/r o pec), nelle ipotesi di violazione della diligenza professionale ex art. 1176 II° comma c.c. (articolo 3), violazione da parte del Consulente degli obblighi di riservatezza (articolo 7) e violazione della responsabilità (articolo 8).

ART. 10 – Privacy - Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7, 13 e 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE GDPR, il Consulente con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere stato informato della natura e delle modalità del trattamento dei dati personali e, comunque, del contenuto dell’art. 13 D. Lgs. 196/03, nonché dichiara di acconsentire espressamente al “trattamento dei suoi dati personali”, ivi compresa la comunicazione e/o la diffusione degli stessi ad opera

del Titolare e/o del Responsabile del trattamento stesso che si indica nella persona del Direttore dell'Accademia.

ART. 11 - Legge applicabile e foro competente - Il presente Contratto di Consulenza è regolato dalla legge e dalla giurisdizione italiana. Le parti convengono che qualunque controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione del presente Contratto di Consulenza sarà soggetta all'esclusiva giurisdizione e competenza del Tribunale di Roma.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 2222 e s.s. del Codice Civile.

Roma, li 8 giugno 2026

Allegati: c.s.

Letto, Confermato, Sottoscritto per accettazione

Il Consulente

La Committente
